

**\*\*\*COPIA\*\*\***

## **UNIONE COMUNI "MARMILLA"**

*Comuni di: Barumini - Collinas - Furtei - Genuri - Gesturi - Las Plassas -  
Lunamatrona - Pauli Arbarei - Sanluri - Segariu - Setzu - Siddi - Tuili  
Turri - Ussaramanna - Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar*

### **DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N° 28 DEL 28.12.2018**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.**

L'anno **Duemiladiciotto**, addì **VENTOTTO**, del mese di **dicembre**, presso la sede dell'Unione Comuni "Marmilla" in Sanluri, alle ore **10:00** nella sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, l'Assemblea dell'Unione si è riunita nelle persone dei Signori:

COMUNE	RAPPRESENTANTE	PRESENTE	ASSENTE
BARUMINI	LILLIU EMANUELE		X
COLLINAS	SANNA FRANCESCO	X	
FURTEI	CAU NICOLA		X
GENURI	PIRAS DANILO	X	
GESTURI	COCCO EDIBERTO		X
LAS PLASSAS	NOCCO ERNESTO (Delega Mua Ettore)		X
LUNAMATRONA	MERICI ALESSANDRO	X	
PAULI ARBAREI	CADEDDU EMANUELA		X
SANLURI	URPI ALBERTO		X
SEGARIU	FENU ANDREA		X
SETZU	COTZA FRANCESCO		X
SIDDI	PUDDU STEFANO DELEGA PILLONI DANIELA		X
TUILI	PITZALIS CELESTINO	X	
TURRI	PICCHEDDA MARTINO	X	
USSARAMANNA	SIDERI MARCO	X	
VILLAMAR	CUCCU FERNANDO (Delega Podda Alfredo)		X
VILLANOVAFRANCA	CASTANGIA MATTEO		X
VILLANOVAFORRU	ONNIS MAURIZIO	X	
		Presenti N 7	Assenti N.11

**Presiede** la seduta il Presidente, Celestino Pitzalis;

**Assiste**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 267/2000, il Segretario Dott. Giorgio Sogos;

**Preso atto che**, a norma dell'art. 12 dello statuto il Sindaco del Comune di Siddi ha conferito delega permanente al Consigliere Pilloni Daniela;

**Preso atto che**, a norma dell'art. 12 dello statuto il Sindaco del Comune di Villamar ha conferito delega permanente all'Assessore Podda Alfredo;

**Preso atto che**, a norma dell'art. 12 dello statuto il Sindaco del Comune di Las Plassas ha conferito delega permanente all'Assessore Mua Ettore;

## L'ASSEMBLEA

### Visti:

- Il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione dell'Assemblea n°11 del 26/06/2008;
- Lo Statuto dell'Unione, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
- La deliberazione dell'Assemblea n° 04 del 02/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che l'Unione Comuni Marmilla, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che come previsto dall'art. 24 T.U.S.P., l'Unione con propria deliberazione di Assemblea n. 22 del 22/10/2017 ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Preso atto che l'unica società partecipata è GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. DENOMINAZIONE Gal Marmilla Società consortile arl, quota nominale posseduta dall'Ente pari a €. 7.000,00, Gruppo di azione locale che si pone l'obiettivo di preservare le caratteristiche del territorio e del paesaggio in chiave biologica, e di un utilizzo sostenibile del paesaggio urbano, agrario e di interesse naturalistico;

Preso atto che l'Unione ha ritenuto di dover mantenere le quote possedute nelle società partecipate come sopra individuate in quanto:

- le stesse producono un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a), e i servizi resi non potrebbero essere espletati tramite gestione diretta, con personale dell'Ente, sia per carenza numerica che qualitativa;

- sotto il profilo organizzativo la totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, a fronte del più complesso equilibrio che si deve realizzare nell'ambito del rapporto con un terzo privato in un sempre delicato equilibrio tra esercizio del controllo e soggezione al controllo dell'appaltatore stesso, e dell'altrettanto complesso meccanismo di sola programmazione e controllo, da parte del soggetto pubblico, sull'affidatario terzo individuato con gara, a mezzo del contratto di servizio, con indubbe difficoltà di verifica su attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi;

- per quanto concerne i Gal grazie all'attività esercitata in questi anni si è riusciti ad avviare opere pubbliche e attrarre finanziamenti comunitari che hanno permesso di investire nell'ambito dello sviluppo locale e, in particolare, rurale e che pertanto il costo del mantenimento delle quote di partecipazione è sicuramente controbilanciato da una serie di benefici futuri per la collettività e lo sviluppo territoriale;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Unione Comuni Marmilla e dato

atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Unione comuni Marmilla non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi;

<b>DELIBERA</b>
-----------------

1. Di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Unione Comuni Marmilla alla data del 31.12.2017, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 dando atto che l'unica società partecipata è la seguente:
  - GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. DENOMINAZIONE Gal Marmilla Società consortile arl, quota nominale posseduta dall'Ente pari a €. 4.914,32, Gruppo di azione locale che si pone l'obiettivo di preservare le caratteristiche del territorio e del paesaggio in chiave biologica, e di un utilizzo sostenibile del paesaggio urbano, agrario e di interesse naturalistico;

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. **che l'esito** della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. **che copia** della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine il l'Assemblea, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi;

#### DELIBERA

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.**

**IL PRESIDENTE**  
F.TO Pitzalis Celestino

**IL SEGRETARIO**  
F.TO Dr. Giorgio Sogos

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole

- Servizio Amministrativo - Affari generali
- Servizio Gestione Biblioteche e Sistema Bibliotecario
- Servizio Tecnico
- Settore Ambiente e Igiene Urbana
- Servizio Finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO Rag. Carlo Matzeu

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: favorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO Rag. Carlo Matzeu

#### N° 91 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questa Unione con n° 91 ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

04/02/2019

**IL SEGRETARIO**  
F.to Dr. Giorgio Sogos

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo**  
**Il responsabile del Servizio**  
**F.to Dr. Giorgio Sogos**